

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 759-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE VERNASCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1980

Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato

Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame provvede al finanziamento delle operazioni generali di censimento: il terzo censimento generale dell'agricoltura, il dodicesimo censimento generale della popolazione, il censimento delle abitazioni ed il sesto censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. Nel contempo vengono fissati i criteri che verranno seguiti dal Governo per la predisposizione dei regolamenti con i quali verranno stabiliti date e norme di esecuzione dei censimenti e delle relative rilevazioni, nonché modi di utilizzo di queste ultime da parte delle Regioni e delle Province autonome. Occorre osservare che il censimento generale della popolazione, seguendo una prassi consolidata a partire dal 1861, si svolgerà nel 1981, onde garantire quella periodicità decennale che è stata sempre rispettata, fatta eccezione per il 1891 e per il 1941, allo scopo di assicurare una più facile lettura ed interpretazione dei dati.

Il terzo censimento generale dell'agricoltura si sarebbe dovuto svolgere nel corso del 1980. La concomitanza delle elezioni amministrative ha suggerito di differirlo al 1982, onde consentire all'Istituto centrale di statistica di predisporre con particolare cura il materiale necessario, considerando che nell'anno 1981 si svolgeranno anche il censimento generale delle abitazioni e quello dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato che, normalmente, vengono abbinati al censimento generale della popolazione.

Le date e le norme di esecuzione, si è detto, verranno regolamentate con appositi decreti del Presidente della Repubblica (articolo 1). La 1^a Commissione è stata unanime nel rilevare la necessità che tali decreti vengano emanati su proposta dei Ministri competenti (come nella proposta del Governo), dopo aver sentito le Regioni. È sembrato ne-

cessario introdurre tale modifica perchè, in carenza della più volte prospettata e sollecitata riforma dell'Istituto centrale di statistica, si affermi sin d'ora l'indirizzo che in tale settore il Parlamento vedrebbe opportuno che fosse seguito. Al fine di rendere più agile la consultazione delle Regioni si è stabilito di fare riferimento alla Commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Al solo scopo di non ritardare l'avvio delle operazioni di censimento, il parere di tale Commissione dovrà essere dato entro 30 giorni dalla richiesta.

L'articolo 2 disciplina il diritto delle Regioni ad utilizzare i dati del censimento per elaborazioni statistiche di interesse regionale. Non va infatti dimenticato che i censimenti in oggetto riguardano anche alcune materie di competenza regionale e che, comunque, le Regioni sono direttamente interessate a conoscere l'evoluzione demografica del Paese e delle singole comunità locali, al fine di indirizzare la loro specifica attività legislativa. Per queste ragioni un emendamento accolto dalla Commissione stabilisce l'obbligo per l'Istituto centrale di statistica di mettere a disposizione delle Regioni i dati raccolti.

All'articolo 3 si indica l'onere finanziario dei censimenti. Per quanto riguarda la copertura si è ritenuto doveroso seguire il parere espresso dalla Commissione Bilancio, recependone il contenuto in un apposito emendamento al secondo comma dell'articolo 3.

L'articolo 4, seguendo l'indirizzo sancito dalla legge 5 novembre 1971, n. 1060, per i censimenti generali degli anni 1970 e 1971, stabilisce che, per le spese di carattere generale, spetta ai Comuni ed alle Camere di commercio un rimborso forfettario: esattamente, di 18.700 milioni di lire ai Comuni e di 500 milioni di lire alle Camere di commercio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre nello stesso articolo si provvede a determinare la spesa necessaria per il compenso dei rilevatori, il cui numero sarà di circa 80.000 per il censimento demografico e di circa 30.000 per quello dell'agricoltura. La spesa si prevede possa essere contenuta in soli 40 miliardi di lire, in quanto si stabilisce che l'incarico di rilevatore venga affidato a personale dipendente dai Comuni ed a personale civile dipendente da amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e di altri enti pubblici. Tale scelta, oltre che da ragioni di spesa, è stata determinata dalla necessità di fare ricorso a personale già esperto sul piano amministrativo, stante la ristrettezza del tempo a disposizione per preparare le operazioni esecutive dei censimenti.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di una apposita Commissione per la ripartizione delle somme dovute ai Comuni e alle Camere di commercio, mentre all'articolo 6 si prevede una deroga alle vigenti disposizioni sul

lavoro straordinario dei dipendenti comunali, al fine di consentire lo svolgimento puntuale del lavoro generale preparatorio al censimento.

L'articolo 7 ribadisce l'obbligo, per tutti coloro che vi sono tenuti, di rispondere alle domande contenute nei modelli di rilevazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste, mentre all'articolo 8 si conferma la tutela del segreto di ufficio sulle notizie raccolte in occasione dei censimenti. Con l'articolo 9 si provvede infine per la copertura dell'onere per l'anno finanziario 1980.

Il disegno di legge, così come emendato dalla 1^a Commissione, si presenta meritevole di approvazione da parte dell'Assemblea, anche per lo sforzo compiuto di assicurare sin da ora il passaggio ad una diversa strutturazione dell'Istituto centrale di statistica, che tenga realisticamente conto della mutata organizzazione dello Stato a seguito dell'avvento delle Regioni.

VERNASCHI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRUCCI)

18 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

La Commissione peraltro ritiene che la quota di spesa da inserire nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari successivi al 1980 non debba essere demandata ad una disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio; appare infatti più corretto adottare un modulo di legislazione di spesa analogo a quello indicato dal primo comma dell'ar-

ticolo 18 della legge n. 468 del 1978 per le leggi pluriennali.

La determinazione delle quote annuali ricadrà pertanto nell'ambito di manovra demandato alla legge finanziaria.

Conseguentemente, ove la Commissione di merito accolga tale impostazione, occorrerà sopprimere, nell'ultimo comma dell'articolo 3, le parole: « per gli anni finanziari successivi le quote da considerare nel predetto stato di previsione sono stabilite con apposite norme da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Sono indetti il 3° censimento generale dell'agricoltura, il 12° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

Il censimento della popolazione e quello delle abitazioni nonché il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo nel corso dell'anno 1981. Il censimento dell'agricoltura ha luogo nel corso dell'anno 1982.

Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma precedente sono stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

L'Istituto centrale di statistica fornisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che ne facciano richiesta, i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse regionale.

I dati di cui sopra devono essere utilizzati dalle Regioni e Province autonome nella

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma precedente sono stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Si prescinde dal parere della Commissione anzidetta qualora non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 2.

L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che ne facciano richiesta, i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse regionale.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Le modalità per la fornitura dei dati di cui al primo comma sono concordate tra l'Istituto centrale di statistica e le singole Regioni e Province autonome.

Art. 3.

Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

La spesa di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1980; per gli anni finanziari successivi le quote da considerare nel predetto stato di previsione sono stabilite con apposite norme da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Dell'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui al precedente articolo 3, la somma di lire 18.700 milioni è destinata a favore dei Comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere in dipendenza dei censimenti anzidetti.

Le spese di cui al comma precedente comprendono: aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole; aggiornamento del « piano topografico »; ripartizione del territorio comunale in « sezioni di censimento »; riunioni intercomunali per istruzioni; predisposizione degli « stati di sezione » e degli altri modelli ausiliari; scelta ed istruzione dei rilevatori; controllo giornaliero dei questionari compilati; revisione quantitativa e qualitativa dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 3.

Identico.

La spesa di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1980.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

questionari compilati e riscontri con l'anagrafe della popolazione; codificazione di alcune notizie; trasmissione del materiale di censimento agli Uffici provinciali di censimento; spese di funzionamento degli Uffici comunali di censimento e connessi adempimenti amministrativi e contabili.

Sulla medesima autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui all'articolo precedente, grava altresì la spesa di lire 40 miliardi per il lavoro che devono svolgere i rilevatori secondo le norme fissate nei Regolamenti. L'incarico di rilevatore è affidato a personale dipendente dai Comuni e a personale civile delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e di altri enti pubblici.

Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 grava altresì la somma di lire 500 milioni da devolvere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

Per eventuali altri lavori connessi con la esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica, viene erogato dall'Istituto medesimo agli enti interessati un compenso che grava sulla predetta autorizzazione di spesa. Non gravano invece su detta autorizzazione di spesa gli oneri relativi ad eventuali acquisizioni ed elaborazioni di dati non disposte dall'Istituto centrale di statistica ed effettuate per proprie finalità dagli enti interessati.

Art. 5.

Le somme di cui ai commi primo, terzo e quarto del precedente articolo 4 sono dall'Istituto centrale di statistica distribuite ai comuni e alle Camere di commercio secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

Art. 6.

Per l'effettuazione delle operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 i dipendenti comunali possono essere autorizzati dalle rispettive amministrazioni ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche in deroga alle vigenti disposizioni, entro il limite individuale di 60 ore mensili per non oltre 90 giorni.

La spesa relativa a detto lavoro straordinario non può comunque superare per ciascun Comune l'ammontare del rimborso forfettario delle spese di carattere generale corrisposto dall'Istituto al Comune ai sensi del primo comma dell'articolo 4.

Art. 7.

È fatto obbligo, ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gestori delle unità locali ed in genere alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione ricevuti. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti è tutelato dall'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 9.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.